

REGOLAMENTO TARI

APPROVATO AI SENSI DELLE LEGGI 27 DICEMBRE 2013 N. 147 E 27 DICEMBRE 2019 N. 160

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013.

3. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

f. le sanzioni.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività di servizio;
 - f. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - g. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato C provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

Articolo 3

COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Piano Finanziario e la relazione illustrativa definitiva, redatta sulla base dei disposti del DPR 158/99, sono approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO TARI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente il Comune, valutata

la ricorrenza delle presunzioni, può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.

5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

Articolo 6

LOCALI ED AREE SOGGETTE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable misurata sul filo interno dei muri.
2. Per l'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ad eccezione degli immobili destinati ad uso accessorio, facenti parte della categoria C/6, per i quali verrà tassata la consistenza dichiarata al catasto edilizio urbano, ove presente. Nel caso in cui la consistenza non risulti, verrà tassata la superficie ridotta del 20%.
4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
6. Si considerano soggetti al tributo i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:

- a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
- b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c. il vano scala interno all'abitazione;
- d. i posti macchina coperti;
- e. le cantine;
- f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
- h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
- i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Articolo 7

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono, a titolo esemplificativo, esclusi:
 - a. locali:
 - I. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - II. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;

- III. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;
 - IV. i locali destinati esclusivamente al culto ed alle attività ad esso connesse; compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;
 - V. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
 - VI. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- b. aree:
- I. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - II. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - III. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - IV. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
- a. la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del D. Lgs n. 152/2006.
5. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, pericolosi o non pericolosi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione percentuale sulla superficie nei valori di cui al successivo comma 5:
- a) Officine meccaniche, elettrauti, fabbri e simili;
 - b) Gommisti e carrozzieri;
 - c) Laboratori analisi, studi medici specialistici (odontoiatri, oculisti, ecc..);
 - d) Attività industriali, agricole e di servizi, per i derivati dichiarati non assimilabili ai rifiuti urbani.
6. Per le superficie, in cui vengono svolte le attività di cui al comma precedente del presente articolo, sono stabilite le seguenti riduzioni:
- a) Attività di cui alle lettere a), comma precedente, riduzione del 20%;
 - b) Attività di cui alla lettera b), comma precedente, riduzione del 10%;
 - c) Attività di cui alla lettera c), comma precedente, riduzione del 10%;
 - d) Attività di cui alle lettere d), comma precedente, riduzione del 10%.
7. Per le eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione.
8. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata all'ente con facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie anche utilizzando, ove possibile, l'analogia con categorie similari.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

3. A partire dall'anno 2020 la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti seguirà le direttive impartite dall'ARERA con propria deliberazione n. 443/19, salvo eventuale proroga stabilita con apposita normativa.
4. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Articolo 9

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tariffa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 6, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni suddette saranno di regola conteggiate

a conguaglio, o comunque saranno inserite a credito o a debito del contribuente nella bolletta relativa all'anno successivo.

Articolo 10

CATEGORIE DI UTENZA

1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Comune del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

Articolo 11

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato per l'anno di riferimento in n. 3 rate, con scadenza nei mesi di APRILE, AGOSTO E DICEMBRE;
2. Le rate, come sopra stabilite, hanno scadenza il 16 di ogni mensilità.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
5. Qualora il singolo utente dimostri di avere subito rilevanti danni economici a seguito del verificarsi di eventi straordinari, è accordata al Comune la facoltà di concedere un'ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 10 rate mensili complessive di importo non inferiore ad € 50,00. La dilazione comporta l'applicazione dell'interesse legale. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al Comune entro 60 gg. dall'emissione della richiesta di pagamento o dal verificarsi dell'evento straordinario, in ogni caso, almeno 10 giorni prima della scadenza.
6. Per omesso/insufficiente versamento degli importi scaduti, il contribuente può ricorrere all'istituto del "Ravvedimento Operoso", rimuovendo, in tal modo, la violazione e provvedendo al versamento degli interessi moratori, sul tributo non

versato, al tasso legale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come modificato dal DL n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, che abroga il comma 1 bis del succitato art. 13 del D.Lgs. 472/97.

ARTICOLO 12 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, può:
 - a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 778, della Legge 160 del 2019, con Delibera di Giunta Municipale, designa il Funzionario Responsabile IMU a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza,, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.
5. Per gli accertamenti emessi a decorrere dall'1/01/2020 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019,n. 160, entra in vigore l'Accertamento esecutivo sui Tributi Locali. Tale accertamento consiste in un unico atto avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata. Gli avvisi di accertamento devono contenere:
 - a) L'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati;

- b) Il termine ultimo di pagamento che deve coincidere con il termine entro il quale si può presentare ricorso (60 giorni); In caso di tempestiva proposizione del ricorso, è dovuto l'intero tributo mentre le sanzioni saranno rimosse in misura frazionata a secondo del grado di giudizio;
- c) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
6. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono pari a come determinati dal comma 803 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
7. Oneri di riscossione:
- al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro i 60 giorni dalla data di esecutività dell'accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro;
 - al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600 euro.
- Spese di notifica ed esecutive comprendenti:
- I costi della notifica degli atti;
 - I costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari, comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
8. Non si procede all'emissione di provvedimenti di accertamento per importi uguali o inferiori ad €.10,00, compresi di sanzioni ed interessi.

ARTICOLO 13

SANZIONE ED INTERESSI OMESSA / INFEDELE DENUNCIA

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, infedele o incompleta risposta al questionario si applica la sanzione di 100 euro; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica si applica la sanzione di 50 euro. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento delle sanzioni e degli interessi.

2. La contestazione della violazione deve avvenire, pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al quello in cui è commessa la violazione.
3. Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi di legge.
4. In esecuzione all'art. 10 bis del D.L. n.142/19, convertito in legge n. 157/19, dall'1/01/2020 il Ravvedimento Operoso è esteso anche ai tributi locali nelle sottoelencate misure:
 - a) 0,1% per i primi 14 giorni;
 - b) 1,5% dal 15° AL 30° giorno;
 - c) 1,67% dal 31° AL 90° giorno;
 - d) 3,75% entro un anno;
 - e) 4,28% entro due anni;
 - f) 5,00% oltre due anni.

ARTICOLO 14

RATEIZZAZIONI

1. Il Comune, per comprovate situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà del debitore, su richiesta dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 ad euro 500,00 quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 settantadue rate mensili.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata solo una volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione: il debito non potrà più essere rateizzato e l'intero importo diventerà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Articolo 15

RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento precompilati;
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo del tributo risulti uguale o inferiore a euro 12,00, il corrispettivo dovuto non va versato.

Articolo 16

UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione puntuale dei conferimenti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (K_b) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato A riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

Articolo 17

UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. In riferimento al numero di componenti familiari da assegnare, si intende:
 - a. Per utenza domestica di soggetti residenti, la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
 - b. Per utenze domestiche di soggetti non residenti, le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al 15 del mese precedente a quello previsto per la scadenza della 1^a rata, salvo conguaglio per le variazioni verificatesi successivamente. In caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevata al momento della comunicazione di nuova occupazione.
4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata al di fuori del Comune, ad una distanza uguale o superiore a 200 km dal Comune di Vizzini ;la persona assente non verrà conteggiata nel numero dei componenti il nucleo familiare. Nel caso in cui il suo nucleo familiare dovesse essere composto da n. 1 unità, l'immobile verrà inserito nella categoria "abitazione a disposizione". Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Quanto sopra a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Si considerano pertinenze di abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C'. A queste unità immobiliari verrà assegnato lo stesso numero di componenti familiari per la determinazione tariffaria della sola parte fissa.
6. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 2(due);

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. I locali adibiti ad attività di "bed and breakfast" sono inseriti nella categoria tariffaria n. 8 "Alberghi senza ristorante". Essendo tali locali ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie a riferimento, pari a mq. 7 per ogni posto letto, dovrà essere scorporata dalla restante per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica

Articolo 18

UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente K_d) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato B illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.

Articolo 19

UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. I locali e le aree adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
3. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
4. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
5. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia residente il contribuente e, contemporaneamente, venga esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 20

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50% (cinquanta per cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro - Iva compresa.

Articolo 21

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festival, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 3.15 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

Articolo 22

RIDUZIONI TARIFFA

1. Qualora l'Ente dovesse decidere di proporre ai contribuenti dei progetti specifici, con finalità di potenziamento della tutela ambientale, istituendo dei corsi di perfezionamento della raccolta differenziata, così come previsto dal Codice ambientale (D. Lgs 152/2006 e smi), viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze.
2. Qualora, a seguito di Decreto emanato dal competente Assessorato Regionale, il Comune di Vizzini dovesse rientrare tra i Comuni che beneficiano del riparto delle somme assegnate per aver superato la soglia di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in attuazione al comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, la somma assegnata verrà ripartita, in percentuale uguale, tra tutti i contribuenti presenti nella lista dei contribuenti TARI dell'anno di emissione del Decreto, attraverso l'abbattimento della tariffa.
3. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 60% se la distanza

rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di Mt. 2.500,00 tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta.

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
5. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla G.M., previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
6. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti e diano luogo ad entrate derivanti da recupero o riciclo di rifiuti sottoforma di energia o materie prime secondarie.
7. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Articolo 23

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente elenco:
 - a) **Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro** uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune...**riduzione di 1/3;**
 - b) **I locali, diversi dalle abitazioni**, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o da uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.....**riduzione di 1/3;**
 - c) **Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b)**, risieda o abbia

la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.....riduzione di 1/3;

d) **Attività di agriturismo.....riduzione di 1/3;**

Ciascuna attività dovrà presentare, contestualmente alla dichiarazione, la documentazione attestante il numero dei pasti, di posti letto e di piazzole della propria autorizzazione, nonché una planimetria aggiornata. Qualora dall'applicazione dei calcoli di cui sopra risultasse una superficie superiore a quella effettiva, quest'ultima sarà utilizzata come superficie soggetta alla TARI. Nel caso in cui la superficie calcolata risultasse inferiore alla effettiva, la differenza, con esclusione delle pertinenze dedicate all'agricoltura (ricovero mezzi e attrezzature, stalle....), sarà considerata come soggetta alle tariffe dedicate alle utenze domestiche secondo i criteri definiti nel presente regolamento.

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno in cui la variazione si verifica.

Articolo 24

UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità che dovrà essere prodotta annualmente dall'utente al Comune, allegandola alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dal presente regolamento.

Articolo 25

DICHIARAZIONI

7. Al Comune deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree;

- b. richieste di agevolazione;
8. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente dall'ufficio preposto all'Anagrafe del Comune.
 9. L'ufficio attività produttive comunica all' ufficio Tributi, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo alle attività produttive.
 10. Sono cancellati d'ufficio dal Soggetto Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
 11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive. Se l'utente che ha prodotto la dichiarazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
 12. La dichiarazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
 13. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
 14. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
 15. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso entro il predetto termine di sessanta giorni.
 16. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
Per le utenze domestiche:
 - a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);

- b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- f. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
- g. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche:

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (foglio catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
 - g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tributaria;
 - h. In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
17. La dichiarazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità, e visura camerale, in caso di utenza non domestica, è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta , fax o pec.
18. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione del tributo, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.

19. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella dichiarazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi il tributo dovuto, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
20. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal mese successivo della effettiva dichiarazione.

Articolo 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 27

NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla data dell'1/01/2020
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" ed alla Legge 27 dicembre 2019, n.160.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
6. In attuazione del D.L. n. 124 del 26/10/2019, a partire dall'1/01/2020, le parole : "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:"Uffici, agenzie". Le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".

ALLEGATO A

3.CLASSIFICAZIONE UTENZA DOMESTICA

| Numero componenti |
|-----------------------|
| Famiglia 1 componente |
| Famiglia 2 componenti |
| Famiglia 3 componenti |
| Famiglia 4 Componenti |
| Famiglia 5 Componenti |
| Famiglia 6 Componenti |

ALLEGATO B

4.CLASSIFICAZIONE UTENZA NON DOMESTICA

| Categoria |
|--|
| N01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, Enti di Assistenza |
| N02. Cinematografi, teatri |
| N03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta |
| N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi |
| N05. Stabilimenti balneari |
| N06. Autosaloni, esposizioni |
| N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione |
| N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni, B&B |
| N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme |
| N10. Ospedali, laboratori analisi |
| N11. Agenzie, uffici |
| N12. Banche e istituti di credito, studi professionali |
| N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, negozi di abbigliamento, bigiotteria, oreficeria, autoricambi, ottici, materiale elettrico, negozi di informatica e telefonia |
| N14. Edicole, farmacie, plurilicenze,, tabaccai, erboristerie |
| N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti |
| N16. Banchi di mercato beni durevoli |

| |
|---|
| N17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere |
| N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, calzolaio) |
| N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista, tipografo, fotografo, lavanderia |
| N20. Attività industriali con capannoni di produzione |
| N21. Attività artigianali di produzione beni specifici, palmento, lavorazione marmi, lavorazione vetro, caseifici |
| N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione |
| N23. Birrerie, hamburgerie, mense |
| N24. Bar, caffè, pasticceria |
| N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), alimenti per animali |
| N26. Plurilicenze alimentari e/o miste, panifici |
| N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio |
| N28. Ipermercati di generi misti |
| N29. Banchi di mercato generi alimentari |
| N30. Discoteche, night club, sale gioco. |

ALLEGATO C

5.CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteria qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

| Codice CER | Descrizione |
|--------------|--|
| 02 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI |
| 02 01 | <i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i> |
| 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali |
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 02 01 10 | rifiuti metallici |
| 02 03 | <i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i> |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 05 | <i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i> |
| 02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 06 | <i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i> |
| 02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 07 | <i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i> |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 03 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI |

| | |
|--------------|---|
| 03 01 | <i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i> |
| 03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero |
| 03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04 |
| 03 03 | <i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i> |
| 03 03 01 | Scarti di corteccia e legno |
| 03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
| 04 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE |
| 04 01 | <i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i> |
| 04 01 09 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura |
| 04 02 | <i>Rifiuti dell'industria tessile</i> |
| 04 02 21 | Rifiuti da fibre tesili grezze |
| 04 02 22 | Rifiuti da fibre tessili lavorate |
| 07 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI |
| 07 02 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i> |
| 07 02 13 | Rifiuti plastici |
| 07 05 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i> |
| 07 05 14 | Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose |
| 08 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA |
| 08 03 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i> |
| 08 03 18 | Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose |
| 09 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
| 09 01 | <i>Rifiuti dell'industria fotografica</i> |
| 09 01 07 | Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento |
| 09 01 08 | Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento |
| 09 01 10 | macchine fotografiche monouso senza batterie |
| 09 01 12 | macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio. |
| 10 | RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO |
| 10 11 03 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro |
| 10 11 12 | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
| 12 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA |
| 12 01 | <i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i> |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi |
| 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici |

| | |
|--------------|---|
| 15 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
| 15 01 | <i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i> |
| 15 01 01 | Imballaggi di carta e cartone |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 15 01 03 | Imballaggi in legno |
| 15 01 04 | Imballaggi metallici |
| 15 01 05 | Imballaggi in materiali compositi |
| 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti |
| 15 01 07 | Imballaggi in vetro |
| 15 01 09 | Imballaggi in materia tessile |
| 15 02 | <i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i> |
| 15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose |
| 16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO. |
| 16 01 | <i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i> |
| 16 01 17 | metalli ferrosi |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi |
| 16 01 19 | plastica |
| 16 01 20 | vetro |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti |
| 16 02 | <i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i> |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi |
| 16 02 16 | componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
| 16 03 | <i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i> |
| 16 03 04 | rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose |
| 16 03 06 | rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 | <i>Batterie ed accumulatori</i> |
| 16 06 04 | batterie alcaline non contenenti mercurio |
| 16 06 05 | altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio |
| 17 | RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE |
| 17 02 | <i>Legno, vetro e plastica</i> |
| 17 02 01 | legno |
| 17 02 02 | vetro |
| 17 02 03 | plastica |

| | |
|--------------|---|
| 17 04 | Metalli (incluse le loro leghe) |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone |
| 17 04 02 | alluminio |
| 17 04 03 | piombo |
| 17 04 04 | zinco |
| 17 04 05 | ferro e acciaio |
| 17 04 06 | stagno |
| 17 04 07 | metalli misti |
| 18 | RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03) |
| 18 01 | Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani |
| 18 01 01 | Oggetti da taglio, inutilizzati |
| 18 01 04 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03 |
| 18 01 09 | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze |
| 18 02 | Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali |
| 18 02 01 | Oggetti da taglio, inutilizzati |
| 18 02 03 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03 |
| 18 02 08 | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze |
| 19 | RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI |
| 19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
| 19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata |
| 20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| 20 01 | Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01) |
| 20 01 01 | Carta e cartone |
| 20 01 02 | Vetro |
| 20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 01 10 | Abbigliamento |
| 20 01 11 | Prodotti tessili |
| 20 01 25 | Oli e grassi commestibili |
| 20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
| 20 01 | batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio |

| | |
|--------------|--|
| 34 | |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose. |
| 20 01 38 | Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37 |
| 20 01 39 | Plastica |
| 20 01 40 | Metallo |
| 20 01 99 | Altre frazioni non specificate altrimenti |
| 20 02 | <i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i> |
| 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |
| 20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili |
| 20 03 | <i>Altri rifiuti urbani</i> |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati |
| 20 03 02 | Rifiuti di mercati |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti |

Criteria quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli

secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.